Sent. n. 192/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Massimo Balestieri Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80211** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Rosaria Scala (C.F. SCLRSR74P48F839D) e dall'Avv. Ezio Maria Zuppardi (C.F. ZPPZMR62T06F839N), giusta procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Scala sito in S. Giorgio a Cremano, via Pittore, n. 164, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge agli indirizzi p.e.c.

rosariascala@avvocatinapoli.legalmail.it e eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 26 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Francesco Vitiello in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Rosaria Scala per la convenuta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 19 novembre 2023, ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 21 novembre 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Signora **X X**, come in atti generalizzata, nella qualità di docente supplente, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione del merito (di seguito, Ministero) ovvero del singolo istituto scolastico interessato, di euro 25.792,44 (venticinquemilasettecentonovantadue,44), o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla

rivalutazione, agli interessi legali -decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo- - ed alle spese di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto, *sub specie* di danno da disservizio, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di alcuni istituti scolastici nella provincia di OMISSIS, negli anni 2018-2020, utilizzando un falso diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno, rilasciato dalla OMISSIS, alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, di alcune richieste di rinvio a giudizio concernenti diversi procedimenti penali per condotte illecite poste in essere nel OMISSIS;

b. la predetta azione penale concerneva l'emissione da parte dell'Istituto professionale paritario X di OMISSIS, di centinaia di falsi diplomi di qualifica

professionale e di diplomi di maturità utilizzati per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o docenti in ambito scolastico nonché, da parte della fondazione X, di numerosi diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno;

c. in particolare, con riferimento all'odierna convenuta, la medesima era imputata in un procedimento penale (n. OMISSIS) dei delitti:

(1) di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui agli artt. 110, 476, comma 2, c.p., perché, in concorso con altri e previo concerto, la convenuta, in qualità di istigatore, unitamente a soggetti ancora non identificati in servizio presso la OMISSIS X, formava un atto falso quale il diploma polivalente apparentemente rilasciato dalla OMISSIS X in data OMISSIS, con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad atti che facevano fede fino a querela di falso. OMISSIS in data antecedente e prossima al 04/07/ OMISSIS;

(2) di truffa aggravata, di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, la convenuta, essendo già inserita nella graduatoria di OMISSIS "OMISSIS" per la Provincia di OMISSIS depositata presso l'Istituto OMISSIS in data 04/07/ OMISSIS, con artifizi e raggiri consistiti nel produrre, presso la medesima

istituzione scolastica quale titolo preferenziale, il diploma falso di cui al precedente capo di imputazione, induceva in errore detto Istituto e, conseguentemente il MIUR, così procurandosi un ingiusto vantaggio dell'incarico di supplenza, sul posto di sostegno, presso il medesimo istituto scolastico ed altri, con conseguente retribuzione totale lorda per l'intero periodo pari alla somma per cui agisce la procura contabile (euro 25.792,44). In OMISSIS (OMISSIS) dal 3 ottobre OMISSIS, data di produzione del titolo falso, e fino al 30 giugno OMISSIS per quanto concerne l'erogazione degli emolumenti.

d. detto procedimento penale risulta dagli atti tuttora nella fase dell'udienza preliminare;

e. la vicenda ha avuto eco sulla stampa come da documentazione depositata in atti;

f. dalla complessiva attività istruttoria (e, in particolare dalla relazione della polizia giudiziaria, doc. 2, pag. 6 e ss.; doc. 10, allegati all'atto di citazione ed ivi richiamati a pag. 22), emergeva, conclusivamente, che la convenuta:

(1) per due periodi (dal 3.10. OMISSIS al 30.6. OMISSIS, prima, e, successivamente, dal 16.9. OMISSIS al 30.6. OMISSIS) aveva ottenuto l'assegnazione di

una supplenza in scuola primaria, per sostegno a soggetti OMISSIS, nella provincia di OMISSIS - Istituto OMISSIS con orario settimanale completo;

(2) in relazione a tali incarichi, la convenuta aveva percepito:

(a) per il periodo dal 3/10/ OMISSIS al 31/12/ OMISSIS (90 giorni lavorativi), euro 5.437,25;

(b) per il periodo 1.1. OMISSIS al 31.12. OMISSIS, (240 giorni lavorativi), euro 14.499,80;

(c) per il periodo 1/1/ OMISSIS al 30.6. OMISSIS (180 giorni lavorativi, euro 11.292,64;

g. in esito alle verifiche effettuate dalla Procura, a seguito delle deduzioni e dell'audizione della convenuta, l'importo del danno contestato è riferito alla somma degli importi percepiti (euro 25.792.44) negli ultimi due periodi ora indicati ai punti (2)(b) e (2)(c), in quanto l'importo relativo al terzo periodo ((2)(a)) non compare nell'estratto conto integrato dell'I.N.P.S.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che, in punto di diritto che:

a. sussiste il rapporto di servizio tra l'odierna convenuta nella pubblica amministrazione danneggiata, in quanto la stessa aveva svolto le funzioni di docente, supplente, di sostegno in ragione di

contratti stipulati con gli istituti scolastici sopra indicati e aveva percepito gli illustrati compensi;

b. evidenzia che i titoli di studio, specializzazione e abilitazioni falsamente autocertificare materialmente prodotti dall'odierna convenuta, riguardano la figura dell'insegnante di sostegno, cioè, docente specializzato che viene assegnato ad una classe in cui sia presente un alunno disabile con lo scopo di favorirne l'inclusione;

c. ricostruisce il quadro normativo che disciplina tale figura, disciplinata dalla legge n. 104 del 1992, che si fonda sugli artt. 3 e 34 Cost., e da ultimo ridefinita dal d.lgs. n. 66 del 2017.

3.1. In relazione al suddetto esborso risarcitorio, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che, il danno erariale cagionato sia pari ad euro 25.792,44 (venticinquemilasettecentonovantadue,44), quale risultante dalle poste sopra indicate al paragrafo 2, lett. g).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per la convenuta nel dolo, tenuto conto delle circostanze e della modalità di svolgimento dei comportamenti. Infatti, la convenuta

era consapevole che, sulla base dei titoli realmente posseduti, non avrebbe potuto ottenere un posto di insegnante di sostegno alle conseguenti retribuzioni. Pertanto, la convenuta, con coscienza e volontà, si era determinata presentare all'istituto scolastico una certificazione attestante un titolo di studio mai conseguito (come esposto nel capo d'imputazione negli atti del procedimento penale).

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero, con atto ritualmente notificato in data 14.9.2023 nelle forme di legge, ha invitato l'odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendola, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, avvalendosi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dallo stessa fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale

– come si è detto – la Procura regionale ha convenuto la medesima innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 25.792,44 (venticinquemilasettecentonovantadue,44), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto *sub specie* di danno da disservizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale diretto, *sub specie* di danno da disservizio, di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'esborso effettuato dal Ministero o comunque dall'istituto scolastico OMISSIS, per gli emolumenti erogati per effetto degli incarichi di insegnante di sostegno, svolti in assenza del titolo necessario.

In particolar,e ritiene che il danno da disservizio, nella fattispecie, consista nell'effetto lesivo causato dal comportamento illecito di un dipendente all'organizzazione all'efficiente combinazione dei fattori produttivi dell'azione amministrativa, non riuscendo quest'ultima ha raggiungere, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente

ritraibili dall'impiego delle risorse, non avendo gli alunni in disagio psicofisico potuto beneficiare del corretto aiuto da parte dell'istituzione scolastica.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura riconduce direttamente alle condotte illecite sopra descritte, tenute dalla convenuta.

7. La convenuta si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Rosaria Scala e Ezio Maria Zuppardi, i quali hanno depositato in atti, in data 29 febbraio 2024, una memoria recante la stessa data.

7.1 La difesa:

I. ha formulato richiesta di sospensione del giudizio ex artt. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016 e 295 c.p.c. con riferimento al procedimento pendente in sede penale, con riguardo all'accertamento delle medesime circostanze di fatto, oggetto del presente giudizio;

II. ha eccepito che, diversamente da quanto ipotizzato dalla Procura, effettivamente la convenuta, pur essendo in possesso del titolo abilitante sin dal OMISSIS, ha deciso di intraprendere per la prima volta la professione di insegnante solo nel OMISSIS per motivi di ordine

economico, avendo prima lavorato alle dipendenze una ditta privata;

III. ha eccepito l'insussistenza dell'elemento psicologico nonché del nesso di causalità fra la condotta della convenuta ed il danno erariale, alla luce della circostanza della ritenuta insufficienza di prove in merito in ordine al verbale degli esami relativo al diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno in data 16 giugno 1997, indicante i nominativi, tra i quali quello della convenuta;

IV. ha eccepito l'insussistenza della prova in ordine non solo alla volontarietà della condotta, ma anche della sola conoscenza da parte della convenuta del fatto che il titolo di abilitazione fosse falso. Osserva, in particolare, che, non essendovi nessuna pronunzia in sede penale che abbia accertato i reati ascritti alla convenuta, il diploma di qualifica in contestazione, quale atto pubblico, deve ritenersi avere efficacia probatoria piena, fino a querela di falso.

7.2 In conclusione, ha chiesto:

I. in via principale:

I.1 preliminarmente, disporsi la sospensione del presente procedimento ex artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c.;

I.2 accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea;

I.3 accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta e, per l'effetto, respingere la domanda attorea,

con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

II. in via gradata, l'esercizio del potere riduttivo, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio.

8. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore della convenuta, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X**, nella qualità di docente di sostegno supplente, come in atti generalizzata, in relazione ad una ipotesi di danno erariale diretto, *sub specie* di danno da disservizio, causato con dolo, che la stessa avrebbe cagionato alle finanze al Ministero ovvero al singolo istituto scolastico interessato, con il suo comportamento connotato da dolo, per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico nella provincia di OMISSIS, nel periodo 1.1. OMISSIS – 30.6. OMISSIS, utilizzando un falso diploma di specializzazione polivalente (rilasciato dalla OMISSIS X), alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del singolo istituto scolastico interessato (istituto OMISSIS), della somma complessiva di euro 25.792,44

(venticinquemilasettecentonovantadue,44), o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore, che risulterà in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice

contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Deve essere preliminarmente esaminata la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla difesa della parte convenuta, in relazione alla pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti qui contestati.

4.1 In proposito, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della sospensione necessaria *ex* art. 106 c.g.c..

4.1.1 Il quadro normativo di riferimento si fonda sull'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale dispone che "*1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario*

antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.”

Tale disposizione, regola la “*sospensione necessaria*” del processo contabile, e viene interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza contabile, che richiama quella della Corte di Cassazione in relazione all’art. 295 c.p.c. (cfr. SS.RR. in s.g., ord., 11 ottobre 2022, n. 22/2022/RCS), nel senso che ritiene “ *non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012; id., ord. 77, n. 1/2017; id., ord. n. 13/2019)”*, presupponendo la sospensione del giudizio, quale disciplinata dalle predette disposizioni, “*… la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l’accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di*

giudicato nel giudizio contabile" (così testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021).

Sicché "*La sospensione necessaria del processo richiede, dunque, la "pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l'altro principio della cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali (art. 34 c.p.c)"* (così, Corte conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2018)."

4.1.2 Orbene, stante sia il principio di autonomia tra giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e altri giudizi sia la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, per le motivazioni cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, *ex* artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si deve concludere che né la pendenza del giudizio civile (cfr. per tutte Cdc, SS.RR. 17.3.2021, ord. n. 3/2021/RCS) né quella del giudizio penale integrino il presupposto per disporre la sospensione necessaria *ex* art. 106, comma 1, c.g.c. (cfr. per tutte, Cdc, III app., 17.5.2024, n. 148).

4.2 Pertanto, nel caso di specie, non vi è luogo a disporre la richiesta sospensione del giudizio.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Ministero ovvero del singolo istituto scolastico interessato in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 25.792,44 (venticinquemilasettecentonovantadue,44), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico nella provincia di OMISSIS, dal 1.1. OMISSIS al 30.6. OMISSIS, utilizzando un falso diploma di specializzazione polivalente (rilasciato dalla OMISSIS X), alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.

5.1 Al riguardo deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che il danno in questione consista nell'esborso di denaro pubblico per prestazione resa da soggetto non in possesso dei requisiti richiesti.

Invero la prestazione lavorativa effettuata da soggetto non titolato a divenire pubblico dipendente, in quanto privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge (o in base alla legge, dalla disciplina regolamentare ovvero dalla contrattazione collettiva, quando applicabile) determina la violazione di una norma imperativa con conseguente nullità del contratto stipulato, nonché dei pagamenti effettuati dalla p.a., ferma l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c..

Dalla documentazione versata in atti, partitamente indicata nell'atto di citazione, è emerso che la convenuta ha ottenuto, nel corso del periodo contestato, l'assegnazione di una supplenza in scuola primaria, per sostegno a soggetti OMISSIS, presso il menzionato OMISSIS, in quanto utilmente collocata in graduatoria in virtù di titolo falso rilasciato dalla sopra indicata fondazione, ottenendo in tal modo la menzionata retribuzione, senza averne titolo per carenza dei requisiti.

5.2 Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata il Collegio ritiene che questa debba essere individuata nel Ministero dell'istruzione e del merito, di cui costituiscono articolazione territoriale gli istituti scolastici, tra cui il nominato istituto OMISSIS.

6. Così acclarato e stabilito che in relazione ai fatti esposti il Ministero ha subito, in astratto, un danno patrimoniale ingiusto, per ciò che riguarda, specificamente, la quantificazione del danno da risarcire da parte dell'odierna convenuta, il Collegio, nel rilevare ancora una volta che ai fini della determinazione del danno risarcibile il giudice contabile deve tenere conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. 20 del 1994, dell'*utilitas* comunque acquisita dall'amministrazione in relazione ai beni e/o servizi oggetto del contratto *de quo*, ritiene che nel caso di specie, tenendo conto dell'*utilitas* comunque conseguita dall'istituto scolastico per effetto della acquisizione della prestazione lavorativa della convenuta, il danno risarcibile, utilizzando il criterio equitativo, debba ritenersi ridotto al 50% della somma dedotta in citazione, in quanto in tal misura compensato dalla prestazione lavorativa svolta.

Invero, ritiene, comunque il Collegio di riconoscere comunque dei vantaggi conseguiti dalla vicenda all'amministrazione danneggiata. Infatti, la convenuta era dotata di un titolo di base che, anche se non specialistico, era comunque utile per l'esercizio della professione che deve ritenersi sia stato ragionevolmente utilizzato a vantaggio degli studenti nell'ambito dell'attività di sostegno nella scuola primaria, in assenza di una prova contraria da parte del requirente.

Nel caso di specie, dagli atti emerge che l'attività è stata svolta e non consta che essa sia stata svolta con demerito o comunque dando luogo a disservizi, sicché appare incontrovertibile che l'amministrazione si sia parzialmente giovata delle prestazioni ricevute.

Ne consegue in concreto la parziale elisione del paventato danno erariale nella misura del 50 % e pertanto, il danno erariale in concreto subito dal Ministero ammonta ad euro 12.896,22 (euro dodicimilaottocentonovantasei/22).

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che, per consolidata giurisprudenza (per tutte, Cass. civ., SS.UU., 9.9.2008, n. 22652), è

ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, laddove il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività in favore della pubblica amministrazione.

Ne consegue che tale rapporto di servizio sussista quando, come nella specie, un soggetto abbia esercitato attività lavorativa sulla base di un rapporto di pubblico impiego e che successivamente sia risultato privo di titolo (di studio o di abilitazione professionale), non rilevando la nullità del contratto sottostante. Di talché, sussiste il rapporto di servizio in senso lato.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il pregiudizio economico in questione (fermo il riconoscimento dell'*utilitas*), quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell'odierna convenuta.

Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del pregiudizio in questione deve essere chiamata a rispondere la convenuta per avere utilizzato un falso diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno (rilasciato

dalla OMISSIS X), al fine di conseguire l'attribuzione delle supplenze e la relativa retribuzione. E della falsità del diploma la convenuta era necessariamente a conoscenza, atteso che il compendio probatorio esibito dalla Procura ne ha dimostrato l'oggettiva non corrispondenza al vero, nel che si sostanzia la falsità, senza che si ponga alcuna necessità di proporre querela di falso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa.

Al riguardo, mette conto precisare che in questa sede, è sufficiente ad integrare il comportamento doloso l'utilizzazione dell'atto oggettivamente falso, senza che occorra indagare sulla sussistenza anche dell'ulteriore circostanza dell'essere la convenuta istigatrice del confezionamento dell'atto falso da parte del terzo (OMISSIS X o OMISSIS). Infatti, è sufficiente, ai fini della configurazione del danno erariale, l'oggettiva assenza dei requisiti professionali, falsamente attestati dal titolo esibito. Ciò in quanto l'assenza dei requisiti necessari comporta che la prestazione è stata resa da chi non ne era legittimamente titolato, nel che si sostanzia il depauperamento pubblico.

Tale comportamento è stato, in concreto, causa efficiente e determinante dell'esborso per una

prestazione diversa, non conforme a quanto richiesto (in punto di legittimazione del prestatore di lavoro) in cui si concreta il danno erariale (e dunque del conseguente indebito esborso di danaro pubblico).

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta, il Collegio ritiene che il comportamento della medesima in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, avendo con coscienza e volontà prodotto all'amministrazione documentazione attestante falsamente il possesso di un diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno al fine di ottenere contratti di supplenza, con conseguente retribuzione.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierna convenuta.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli

elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierna convenuta vada condannata al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma complessiva di euro 12.896,22 (euro dodicimilaottocentonovantasei/22), comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi.

11. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

12. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente

sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i..

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80211** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 19 novembre 2023, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna la Signora **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito della somma complessiva di euro 12.896,22 (euro dodicimilaottocentonovantasei/22), comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del

d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici

o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 marzo 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **462,14 (quattrocentosessantadue/14).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente